

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
“VILLA DELLA PACE”**

Sede in Stezzano (BG) Via P. Zanchi, 10

Cod.Fiscale 80024250161 – Partita IVA 00809620164

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private

Tenuto dalla Regione Lombardia al n. 1947

Nr. R.E.A CCIAA di Bergamo 350530

Relazione del Revisore

al bilancio chiuso il 31/12/2020

Quely. Pace

**RELAZIONE DEL REVISORE SUL
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020**

Premessa

Il Revisore incaricato alla revisione legale del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 30 Luglio 2019, con la presente relazione – prevista conformemente all'art.14 del D.Lgs. 39/2010 – esprime il proprio giudizio sul bilancio composto da:

- a) Stato patrimoniale;
- b) Rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente (Conto economico);
- c) Nota integrativa e Relazione di missione che illustrano le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Si dà, nella presente relazione, evidenza che FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE ha provveduto a tenere le scritture ex art. 2214 c.c. redigendo il bilancio seguendo le disposizioni civilistiche (artt. 2423 e ss, 2435-bis, 2435-ter, c.c.).

Si dà evidenza che il criterio di rilevazione è quello di competenza economica.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, della FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione di missione.

A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione "Elementi alla base del giudizio" della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Elementi alla base del giudizio



Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa – Applicazione dell'art. 7 del DL 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamo l'attenzione sul contenuto della Relazione del Consiglio di Amministrazione in cui la Presidente del Consiglio di Amministrazione riporta che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull'attività della Fondazione, il bilancio d'esercizio è stato redatto con il presupposto della continuità aziendale. esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

La Presidente del Consiglio di Amministrazione riporta di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale, ai fini dell'esercizio della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità dell'amministratore e del revisore per il bilancio di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione è responsabile per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Si sottolinea che il Consiglio di Amministrazione può utilizzare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della fondazione o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, con la conseguente emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non può fornire la garanzia assoluta che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione individui sempre un errore significativo qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa

Quali? No

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa la relazione di missione, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Query Fall

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti

Gli Amministratori della FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE hanno provveduto alla redazione della propria relazione coerentemente con le previsioni contenute nel D. lgs n° 117/2017.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. E), del D. Lgs 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare salvo quanto riportato in precedenza.

Giudizio sul rispetto delle norme specifiche afferenti le fondazioni

Il revisore ha potuto accertare che:

- il bilancio 2020 della FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE è stato redatto secondo le linee ad oggi in essere per il bilancio degli Enti del Terzo Settore;
- le finalità costitutive della Fondazione sono state rispettate nel concreto svolgimento delle attività sviluppate anche nel corso dell'esercizio 2020 volte al conseguimento dello scopo socio assistenziale.

Bergamo, 11 Giugno 2021

Il Revisore
Dr. Gianluigi Signorelli

